

SOMMARIO

Premessa	4
Prima parte - Agriturismo	
Capitolo 1 - Inquadramento generale	6
Capitolo 2 - L'imprenditore agricolo	14
Capitolo 3 - Classificazione delle strutture agrituristiche	31
Capitolo 4 - Le attività agrituristiche	43
Capitolo 5 - Fattoria didattica	58
Capitolo 6 - La comunicazione nell'azienda agriturbistica	62
Capitolo 7 - Business Plan dell'agriturismo	66
Capitolo 8 - Adempimenti per avviare l'attività agriturbistica	72
Capitolo 9 - Disciplina fiscale dell'agriturismo	87
Seconda parte - Bed and Breakfast	
Capitolo 10 - Bed and Breakfast	94
Capitolo 11 - Bed and Breakfast familiare e imprenditoriale	111
Capitolo 12 - Adempimenti per apertura Bed and Breakfast	115
Capitolo 13 - Il Business Plan	123
Capitolo 14 - Gli aspetti fiscali del Bed and Breakfast	137
Terza parte - Condhotel	
Capitolo 15 - La disciplina legislativa del condhotel	143
Quarta parte - Le locazioni brevi	
Capitolo 16 - Le locazioni brevi	161
Quinta parte - Enoturismo	
Capitolo 17 - L'enoturismo	172
Capitolo 18 - Dematerializzazione dei registri nel settore vitivinicolo.....	180
Capitolo 19 - Proposta di legge su attività enoturistica	184
Capitolo 20 - Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo	187
Capitolo 21 - Regione Emilia Romagna e svolgimento attività enoturistica	190
Capitolo 22 - Regione Liguria ed esercizio di attività enoturistica	193
Capitolo 23 - Regione Marche ed enoturismo	197
Capitolo 24 - Regione Umbria e regole per l'enoturismo	201
Capitolo 25 - Regione Veneto ed enoturismo.....	208
Capitolo 26 - Lazio ed enoturismo	211
Capitolo 27 - Regione Puglia ed enoturismo	213
Capitolo 28 - Sardegna e attività enoturistica.....	217
Capitolo 29 - Regione Toscana e attività enoturistica	224
Capitolo 30 - Trentino-Alto Adige e attività enoturistica	228

Premessa

L'agriturismo sta assumendo un'importanza sempre maggiore nello sviluppo rurale e nel processo di diversificazione delle attività produttive nell'agricoltura italiana.

Il riconoscimento del ruolo multifunzionale che l'agricoltura può assumere, sta riorientando sempre più le politiche del comparto. Nonostante le problematiche e le difficoltà siano numerose, la realtà che si va affermando mostra già tutte le potenzialità che l'agriturismo può giocare nell'integrazione dei redditi agricoli, nella salvaguardia delle produzioni tipiche e più in generale nello sviluppo rurale.

L'agriturismo in Italia ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni. Le Regioni maggiormente interessate risultano il Trentino Alto Adige, la Toscana, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Umbria, le Marche, l'Emilia-Romagna e la Sardegna, evidenziando quindi, una netta concentrazione dell'offerta nelle aree del Nord-Est e del Centro. Appaiono comunque significativi i segnali di sviluppo e crescita anche in Abruzzo, Campania e Puglia.

È importante sottolineare come, in questi anni, anche grazie ai programmi comunitari di sviluppo rurale, molte nuove aziende siano nate in Regioni tradizionalmente poco coinvolte nel settore agriturismo, determinando così una più omogenea distribuzione dell'offerta sul territorio nazionale.

Lo sviluppo dell'agriturismo si sta affermando anche con l'ampliamento dei servizi offerti dalle singole aziende. Infatti, non solo aumentano la propria offerta ricettiva in termini quantitativi, ma vengono introdotte nuove innovazioni di tipo qualitativo, come attività di animazione, sportive e culturali, che spesso sono collegate a investimenti strutturali, quali piscine, maneggi e attrezzature sportive.

Le aziende agrituristiche si caratterizzano, oltre che per l'offerta di prodotti tipici, anche per una buona organizzazione delle attività ludico-ricreative.

Un'altra attività ricettiva che sta riscontrando un buon incremento è il Bed and Breakfast (B&B), che consiste nell'offrire ospitalità a pagamento nella propria abitazione. Questa forma di accoglienza è, per molti turisti, una valida alternativa al soggiorno in albergo, in quanto permette di visitare un'area a costi contenuti, vivere la vacanza nel comfort di un appartamento e contemporaneamente di conoscere da vicino le abitudini e i costumi delle città in cui si soggiorna. L'attività di B&B rappresenta una valida occasione di reddito per chi disponga di un alloggio o di una casa ampia in città o in aree rurali caratterizzate da forme di turismo verde, in montagna. Accanto al Bed and Breakfast è arrivata, anche in Italia, la formula del "condhotel". Il proprietario di un albergo può vendere una stanza dotata di cucina, quindi autonoma e indipendente, e chi la compra può fruirne in modo esclusivo per le proprie vacanze.

Il condhotel può nascere sia dalla trasformazione in appartamenti di una porzione di un albergo esistente (non più del 40% della superficie) sia dall'aggregazione ad un hotel di un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (200 metri lineari).

Il testo vuole essere una guida pratica per accompagnare i lettori nella scelta dei vari istituti turistici.

Inoltre abbiamo inserito l'esame dell'attività enoturistica intesa come l'insieme di attività volte alla conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. A corredo forniamo anche l'esame delle diverse leggi regionali che disciplinano l'attività enoturistica.

Prima parte

Agriturismo

Capitolo 1

Inquadramento generale

Sviluppo dei processi rurali

L'agriturismo sta assumendo un'importanza sempre maggiore nello sviluppo rurale e nel processo di diversificazione delle attività produttive.

Il riconoscimento del ruolo multifunzionale che l'agricoltura può assumere, sta riorientando sempre di più le politiche agricole a partire da quelle della Unione Europea fino a quelle regionali.

Nonostante ci siano alcune difficoltà che devono essere superate e risolte per rendere l'agriturismo una parte attiva del comparto, la realtà mostra già tutte le potenzialità che l'agriturismo può giocare nell'integrazione dei redditi agricoli, nella salvaguardia delle produzioni tipiche e più in generale nello sviluppo rurale.

La disciplina nazionale e regionale dell'agriturismo	
Normativa nazionale e regionale	<ul style="list-style-type: none">• L'agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale.• La legislazione concernente l'attività agrituristica fa capo in larga misura ai seguenti interventi normativi:<ul style="list-style-type: none">- L. 20.02.2006, n. 96;- L. 30.12.1991 n. 413, art. 5.
Agricoltura o turismo	L'emanazione della L. 20.02.2006, n. 96 ha accentuato la distanza fra le imprese turistiche e le imprese agrituristiche per una serie di profili che caratterizzano queste ultime, sebbene non manchino elementi di affinità (come l'attività di ricezione e ospitalità) e la comune collocazione nella competenza residuale delle Regioni, che hanno, sia sul turismo, sia sull'agricoltura, potestà legislativa con il solo limite del "rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (art. 117 Cost.).
Definizione di attività agrituristiche	Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Tipologie di agriturismo

- Non esiste una azienda agrituristica "tipo".
- I modelli di aziende agrituristiche possibili sono molteplici ed anche nello stesso contesto geografico possono coesistere situazioni molto differenziate.
- Il risultato finale (l'azienda agrituristica che sorge in un determinato luogo) è il frutto della combinazione di fattori umani, aziendali, normativi e ambientali estremamente vari.
- Ciò nonostante è possibile definire almeno a grandi linee due modelli di massima, ai quali, con opportuni adattamenti è possibile ricondurre ogni attività agrituristica.

Sviluppo normativo

L'agriturismo è apparso per la prima volta nell'ordinamento normativo italiano nel 1973 con la Legge della provincia autonoma di Trento del 20.03.1973, n. 11 ("Interventi a favore dell'agriturismo"), seguita, nel 1975 da Veneto (L.R. 31.01.1975, n. 21) e Campania (L.R. 5.06.1975, n. 53).

Tuttavia queste norme, in assenza di un riconoscimento "quadro" statale, erano finalizzate soprattutto ad incentivare l'ospitalità turistica offerta dagli imprenditori agricoli nell'ambito di un'impresa distinta da quella agricola. Nello stesso periodo la Comunità Europea emanava la Direttiva n. 268/1975 "sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate" nella quale si indicava nella connessione delle attività agricole con attività turistiche e artigianali una opportunità di sostegno ai redditi delle imprese agricole. Solo nel 1985, con la Legge n. 730 approvata dal Parlamento il 5.12, l'agriturismo è stato definito a livello statale come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., connessa e complementare rispetto all'attività agricola. Per la prima volta si considerava "connessa" una prestazione di servizi, quando l'art. 2135 c.c., che definiva la figura e le attività dell'imprenditore agricolo, riconosceva come connesse solo "le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Successivamente, col D.L. 18.05.2001, n. 228, l'art. 2135 c.c. sarà modificato, considerando esplicitamente connesse anche "le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" e, in generale, "le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata".

Alla L. 730/1985, considerando la competenza costituzionale delle regioni in materia di agricoltura e di turismo, è seguita l'emanazione di Leggi regionali che stabilivano criteri e limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica.

La L. 20.02.2006, n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo") è poi intervenuta a sostituire la precedente norma-quadro del 1985, conservandone i principi fondamentali e tuttavia introducendo alcune disposizioni innovative intese a favorire lo sviluppo del settore. In seguito, recependo le disposizioni della nuova legge statale, le Regioni hanno emanato nuove leggi in materia.

Leggi regionali in materia di agriturismo

Ente territoriale	Estremi della norma
Valle d'Aosta	L.R. 27.12.2006, n. 29
Piemonte	L.R. 23.02.2015, n. 2
Liguria	L.R. 21.11.2007, n. 37
Lombardia	L.R. 5.12.2008 n. 31, titolo X
Provincia autonoma di Trento	L.P. 19.12.2001, n. 10
Provincia autonoma di Bolzano	L.P. 19.09.2008, n. 7
Veneto	L.R. 10.08.2012, n. 28
Friuli-Venezia Giulia	L.R. 22.07.1996 n. 25
Emilia Romagna	L.R. 31.03.2009, n. 4
Toscana	L.R. 23.06.2003, n. 30
Marche	L.R. 14.11.2011, n. 21
Umbria	L.R. 7.08.2014, n. 16
Marche	L.R. 14.11.2011, n. 21
Lazio	L.R. 2.11.2006, n. 14
Abruzzo	L.R. 31.07.2012, n. 38
Molise	L.R. 22.03.2010, n. 9
Campania	L.R. 6.11.2008, n. 15
Puglia	L.R.13.12.2013, n. 42
Basilicata	L.R. 25.02.2005, n. 17
Calabria	L.R. 30.04.2009, n. 14
Sicilia	L.R. 26.02.2010, n. 3
Sardegna	L.R. 11.05.2015, n. 11

Agricoltura o turismo

L'emanazione della legge sull'agriturismo 20.02.2006, n. 96 ha accentuato la distanza fra le imprese esclusivamente turistiche e le imprese agrituristiche per una serie di profili che caratterizzano queste ultime, sebbene non manchino elementi di affinità (come l'attività di ricezione e ospitalità) e la comune collocazione nella competenza residuale delle Regioni, che hanno, sia sul turismo, sia sull'agricoltura, potestà legislativa con il solo limite del "rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (art. 117 Cost.).

La prima differenza riguarda la natura dell'agriturismo, fusione in un'unica entità imprenditoriale di due settori ontologicamente diversi, dei quali l'uno, l'agricoltura, assume carattere di prevalenza rispetto all'altro, il turismo, in rapporto di connessione.

Tuttavia, è proprio l'attività connessa che vale a qualificare l'agriturismo e ad attribuirgli quel carattere peculiare che lo rende distinguibile e unico nel panorama delle imprese turistiche e di quelle agricole: diverse le istituzioni governative di riferimento (Ministero delle attività produttive per il turismo, Ministero delle politiche agrarie e forestali per l'agriturismo) disuguale,

in relazione ai settori di confine, la collocazione nella ripartizione della potestà legislativa.

Definizione di attività agrituristiche

L'art. 2 della legge quadro nazionale 20.02.2006, n. 96 traccia un ampio panorama di attività agrituristiche, con la puntualizzazione della natura agricola del reddito prodotto e della qualifica di lavoratori agricoli degli addetti (imprenditore, familiari, lavoratori dipendenti nn. 2 e 5).

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis c.c., nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Altre attività considerate agrituristiche

- Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
- Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
- Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini (L. 27.07.1999, n. 268).
- Organizzare, anche all'esterno, dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Aspetti fondamentali: prevalenza, connessione, complementarietà

La normativa sopra citata, specifica che l'attività agriturbistica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale.

La prevalenza sta ad indicare che l'agriturismo non può esistere se non esiste un'azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.

Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell'azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all'ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo.

L'agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori e l'attività agricola in senso stretto deve occupare maggior tempo di quella ricettiva.

Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che il reddito dell'attività agricola resti maggiore di quello dell'agriturismo, requisito quest'ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

Requisiti soggettivi e oggettivi per apertura e svolgimento dell'attività agrituristiche	
Requisiti soggettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritto nel Registro delle Imprese (Sezione speciale agricola). • Essere un imprenditore agricolo individuale (con coadiuvanti familiari). • Essere un imprenditore agricolo associato nelle seguenti forme giuridiche: <ul style="list-style-type: none"> - società di persone (S.n.c.); - società di capitali (S.r.l. ordinaria, S.r.l. semplificata e S.p.a.); - enti mutualistici (cooperative, consorzi); - enti non commerciali (associazioni, fondazioni).
Requisiti oggettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Possedere un'azienda agricola in affitto, comodato, usufrutto in proprietà che permetta il rispetto del rapporto di connessione e complementarietà con le normali attività agricole per: <ul style="list-style-type: none"> - dare ospitalità in spazi aperti e chiusi; - somministrare cibi e bevande; - organizzare attività culturali, sportive e ricreative.

Valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole

Le regioni e le province autonome, affinché l'organizzazione dell'attività agriturbistica non abbia dimensioni tali da farle perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sono temute a definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti.

Quando l'attività agricola viene considerata prevalente?

L'attività agricola viene considerata prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Le Regioni per disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande quali criteri debbo seguire?

Per rispondere a tale domanda, dobbiamo prendere in esame, l'art. 2, c. 3 L. 20.02.2006, n. 96.

Le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande tenendo conto dei seguenti principi:

- a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa dei prodotti che produce nei propri appezzamenti di terra. Delle deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
- b) per imprese agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
- c) le quote di cui alle lett. a) e b) sopra indicate devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
- d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da produttori locali e comunque deve riguardare le produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
- e) qualora i prodotti regionali o in zona limitrofa non siano disponibili per la definizione dell'offerta enogastronomica, bisogna ricorrere ai prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
- f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lett. c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

La connessione dell'attività agrituristica non si determina dalla maggior forza lavoro impiegata nell'attività agricola

L'art. 68, c. 11 D.L. 25.05.2021, n. 73, ha modificato la disciplina dell'agriturismo disposta dalla L. 96/2006 in relazione alla valutazione del rapporto di connessione con l'attività agricola.

Art. 68, c. 11 D.L. 25.05.2021, n. 73

11. All'art. 4, c. 2 L. 20.02.2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

Si chiede di sapere se ai fini delle valutazioni dell'attività prevalente sia preponderante il fattore tempo-lavoro destinato all'esercizio dell'attività agricola?

La risposta è negativa. Ai fini della valutazione dell'attività prevalente, non è più richiesto, la preponderanza del fattore tempo-lavoro destinato all'esercizio dell'attività agricola.

Prima delle modifiche introdotte dall'**art. 68 del Decreto Sostegni-bis** (D.L. 73/2021), il c. 2 dell'art. 4 L. 96/2006 imponeva alle Regioni di dare un particolare rilievo al tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, rispetto a quello assorbito dall'attività agrituristica.

I cc. 10 e 11, dell'art. 68, del D.L. 73/2021, intervengono proprio su questo elemento di valutazione. Il c. 10 dispone che **“fatti salvi i criteri di cui all'art. 2135 c.c. per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'art. 2, c. 2 L. 20.02.2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”**.

Il successivo c. 11 precisa che **“all'art. 4, c. 2 L. 20.02.2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole:**

«**con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività**».

Il decreto da un lato mantiene fermo il requisito dell'esercizio di una primaria attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura ma, **ai fini della connessione, elimina la valutazione del parametro tempo-lavoro** dedicato all'una e all'altra attività.

Ora è importante vedere come le singole Regioni applicheranno tale nuovo principio dato che, comunque, lo stesso Codice Civile stabilisce che *“è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”* e, per definizione, **non esistono attività connesse se non vi è un'attività prioritaria**. Quindi le Regioni potranno trovare nuovi equilibri per stabilire i criteri di connessione, ma senza discostarsi dalla norma civilistica.

Tipologie di azienda agrituristiche

Non esiste una azienda agrituristica "tipo".

I modelli di aziende agrituristiche possibili sono molteplici ed anche nello stesso contesto geografico possono coesistere benissimo situazioni molto differenziate. D'altra parte non può che essere così se si tiene conto che il risultato finale (l'azienda agrituristica che sorge in un determinato luogo) è il frutto della combinazione di fattori umani, aziendali, normativi e ambientali estremamente vari.

È possibile definire almeno 2 modelli di massima, ai quali, con opportuni adattamenti è possibile ricondurre ogni attività agrituristica.

Aziende agrituristiche intensive	<ul style="list-style-type: none">• Aziende con superfici medio/piccole a conduzione diretta.• Prevedono un elevato impegno di manodopera per ospite e che, per questo, non necessitano in genere un numero molto alto di posti letto.• Presentano una gamma di offerta piuttosto ampia: ristorazione, servizio di pensione, affitto di camera, vendita diretta di prodotti tipici, organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'ambiente rurale (corsi di artigianato, passeggiate a cavallo, escursioni guidate, ecc.).
Aziende agrituristiche estensive	<ul style="list-style-type: none">• Aziende di grande dimensione, condotte in economia dove l'imprenditore non risiede in azienda affidando l'attività di ospitalità rurale a uno o più salariati.• Prevedono un ridotto impegno di manodopera.• Presentano una forma di ospitalità più diffusa (affitto di appartamenti indipendenti per periodi lunghi) e le attività non sono in genere organizzate direttamente dall'azienda che si limita a dare una serie di facilitazioni.

La distinzione tra aziende intensive ed estensive va comunque intesa in senso ampio: esistono ulteriori modalità di classificazione che fanno riferimento, ad esempio, al tipo di offerta (aziende specializzate nell'accoglienza o nella ristorazione, fattorie didattiche rivolte all'ospitalità dei bambini, ecc.).